

PER UNA CURA PASTORALE INTEGRALE
DEI FEDELI IN CASO DI PANDEMIA.
PROFILI CANONICI E PASTORALI
FOR AN INTEGRAL PASTORAL CARE
OF THE FAITHFUL IN THE EVENT OF A PANDEMIC.
CANONICAL AND PASTORAL PROFILES

ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL*

RIASSUNTO · La Chiesa, in virtù della missione ricevuta da Cristo, ha una responsabilità originaria nella guarigione integrale – materiale e spirituale – della persona che, come ha fatto in passato, deve poter esercitare anche in caso di pandemia in collaborazione con lo Stato, il quale deve tutelare la salute non solo materiale, ma anche spirituale di tutte le persone, nel rispetto della loro libertà religiosa. Nell'esercizio della loro missione in caso di pandemia, i pastori della Chiesa devono ispirarsi al primato della *salus animarum*, alla necessaria tutela della *salus corporum* e ad una ponderata valutazione dei beni in gioco con *aequitas canonica*. Solo le autorità della Chiesa – concretamente la Sede Apostolica e il Vescovo diocesano – sono competenti per regolare la cura pastorale e la liturgia, nel rispetto delle legittime disposizioni stabilite dalle autorità sanitarie dello Stato per situazioni analoghe. In caso di pandemia sono di applicazione le norme di diritto comune per i ca-

ABSTRACT · The Church, by virtue of the mission received from Christ, has an original responsibility for the integral – material and spiritual – healing of the person which, as she has done in the past, must be able to exercise even in the event of a pandemic, in collaboration with the State, which must protect not only the material but also the spiritual health of all people, respecting their religious liberty. In the exercise of their mission in the event of a pandemic, the pastors of the Church must be inspired by the primacy of the *salus animarum*, the necessary protection of the *salus corporum* and a balanced appraisal of the goods at stake with *aequitas canonica*. Only the authorities of the Church – specifically the Apostolic See and the diocesan Bishop – are competent to regulate pastoral care and the liturgy, in compliance with the legitimate provisions established by the health authorities of the State for similar situations. In the event of a pandemic, the rules of common law ap-

* assanchezgil@pusc.it, Professore associato di Diritto del *munus sanctificandi*, Pontificia Università della Santa Croce.

si di (grave) incomodo, (grave) necessità, e di (imminente) pericolo di morte, ma è auspicabile che vengano emanate dalle autorità competenti – a livello universale e particolare – norme di diritto speciale per il caso di pandemia, in cui definire meglio le competenze e le facoltà di ciascuno, favorire una certa unità di criterio, compatibile con l’opportuna flessibilità per adeguarsi alle circostanze del caso concreto.

PAROLE CHIAVE · Cura pastorale, Pandemia, Covid-19, *salus animarum*, *salus corporum*, *aequitas canonica*.

ply to cases of (serious) inconvenience, (grave) necessity, and (imminent) danger of death, but it is desirable that special rules be issued by the competent authorities – at a universal and particular level – in the case of a pandemic, to better define the competences and faculties of each one and to foster a certain unity of criteria, compatible with the appropriate flexibility needed to adapt to the circumstances of the specific case.

KEYWORDS · Pastoral Care, Pandemic, Covid-19, *salus animarum*, *salus corporum*, *aequitas canonica*.

SOMMARIO: 1. La responsabilità originaria della Chiesa nella cura integrale della persona. – 2. Il primato della *salus animarum*, la tutela della *salus corporum* e l’*aequitas canonica* nell’esercizio della cura pastorale in caso di pandemia. – 3. La competenza esclusiva delle autorità ecclesiali per regolare la cura pastorale e la liturgia. – 4. L’esercizio della cura pastorale in caso di pandemia tra norme comuni ed eventuali norme speciali. – 5. Alcune questioni aperte.

1. LA RESPONSABILITÀ ORIGINARIA DELLA CHIESA NELLA CURA INTEGRALE DELLA PERSONA

NELLA prima delle catechesi che, dal 5 agosto 2020, ha dedicato a riflettere alla luce del Vangelo sulle pressanti questioni sollevate dalla pandemia causata dal Covid-19, Papa Francesco ha evidenziato che il ministero di guarigione di Gesù è indirizzato a sanare non solo le malattie fisiche, ma l’intera persona, come manifesta in modo esemplare la guarigione spirituale e fisica del paralitico a Cafarnao.¹ Anche la Chiesa, la cui missione primaria è guarire le ferite spirituali – con un ruolo proprio e insostituibile come

¹ Cfr. Mc 2,1-12. «Mentre Gesù sta predicando all’ingresso della casa, quattro uomini portano il loro amico paralitico da Gesù; e non potendo entrare, perché c’era tanta folla, fanno un buco nel tetto e calano la barella davanti a lui che sta predicando. “Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” (v. 5). E poi, come segno visibile, aggiunse: “Alzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua” (v. 11). (...) Gesù guarisce, ma non guarisce semplicemente la paralisi, guarisce tutto, perdona i peccati, rinnova la vita del paralitico e dei suoi amici. (...) Una guarigione fisica e spirituale, tutto insieme, frutto di un incontro personale e sociale» (FRANCESCO, *Udiienza generale*, 5 agosto 2020, «L’Osservatore Romano», 6 agosto 2020, p. 8). Gesù stesso ha affidato agli Apostoli il ministero di guarigione: «Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. (...) Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni» (Mt 10,1.8). Cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae* (CCE), nn. 1506-1510.

dispensatrice della grazia risanante di Cristo mediante i sacramenti –, si è sempre sentita chiamata a curare anche le ferite corporali, consapevole del bisogno di prendersi cura della persona, specialmente se malata o anziana, in tutte le sue dimensioni.²

Sin dai primi tempi della vita della Chiesa, innumerevoli fedeli e istituzioni ecclesiali si sono occupati, come espressione della missione evangelizzatrice, di offrire alla persona malata e anziana, senza discriminazioni di razza, nazionalità o religione, una cura integrale, adeguata alla sua condizione di fragilità e alla sua dignità trascendente.³ E questo, molti secoli prima che sorgessero gli Stati moderni, i quali poi – in tempi peraltro relativamente recenti – hanno assunto la tutela della salute come un servizio pubblico, di cui si dovrebbero occupare non solo le istituzioni ecclesiali o di altro genere preesistenti, ma anche le istituzioni statali.⁴ Nell'assumersi tale responsabilità, gli Stati moderni – soprattutto quelli a maggioranza cristiana – si sono rivelati sensibili alla dignità trascendente della persona, favorendo – o comunque, non impedendo – l'azione pastorale della Chiesa all'interno delle istituzioni statali in favore di malati e anziani; come parimenti avviene con altre categorie di persone in situazioni in cui la cura della dimensione spirituale è particolarmente sentita, come evidenzia la presenza di ministri di

² «Diverse sono le forme gravi di sofferenza: malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le malattie dell'infanzia e della vecchiaia... In queste circostanze si avverte a volte una carenza di umanità e risulta perciò necessario personalizzare l'approccio al malato, aggiungendo al *curare* la *prendersi cura*, per una guarigione umana integrale. Nella malattia la persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica, ma anche le dimensioni relazionale, intellettuale, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione... insomma, amore. Inoltre, accanto al malato c'è una famiglia che soffre e chiede anch'essa conforto e vicinanza» (FRANCESCO, *Messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato*, 3 gennaio 2020, n. 2, «L'Osservatore Romano», 4 gennaio 2020, p. 8).

³ Nell'istituire l'11 febbraio, memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes, come Giornata Mondiale del Malato, San Giovanni Paolo II osservava: «La Chiesa che, sull'esempio di Cristo, ha sempre avvertito nel corso dei secoli il dovere del servizio ai malati e ai sofferenti come parte integrante della sua missione (cfr. *Dolentium Hominum*, 1), è consapevole che "nell'accoglienza amorosa e generosa di ogni vita umana, soprattutto se debole e malata, vive oggi un momento fondamentale della sua missione" (*Christifideles Laici*, 38). Essa inoltre non cessa di sottolineare l'indole salvifica dell'offerta della sofferenza, che, vissuta in comunione con Cristo, appartiene all'essenza stessa della redenzione (cfr. *Redemptoris Missio*, 78)» (*Lettera istitutiva della Giornata Mondiale del Malato*, 13 maggio 1992, n. 2, «Insegnamenti di Giovanni Paolo II» 15/1 [1992], p. 1410).

⁴ «Nel Medioevo, chiese e poteri politici laici, come le città, organizzarono l'assistenza ospedaliera: le prime istituzioni di questo tipo si svilupparono in prossimità di sedi episcopali e monasteri e lungo gli itinerari di pellegrinaggio (...). Nel 20° secolo si è sempre di più affermata la concezione per cui la medicina e la cura degli ammalati sono un servizio pubblico esercitato dallo Stato nell'interesse generale» («Sanità pubblica», in *Dizionario di Storia [Trecani]*, in treccani.it/enciclopedia/sanita-pubblica_%28Dizionario-di-Storia%29).

culto, non solo nelle case di cura, ma anche nell'esercito, nelle carceri e nei centri educativi istituiti dallo Stato.⁵

Le precedenti considerazioni possono forse apparire eccessive per introdurre un breve studio sulla cura pastorale dei fedeli in caso di pandemia. Ritengo, tuttavia, opportuno, a modo di premessa, mettere in risalto la nativa responsabilità della Chiesa nella cura integrale della persona, affinché sia adeguatamente riconosciuta da tutti, anche dalle autorità dello Stato. Una responsabilità certamente non esclusiva, ma sì originaria e non dipendente da nessuno che, come ha fatto per tanti secoli, dovrebbe poter esercitare con la giusta autonomia – in senso giuridico –, in armonia con le autorità dello Stato, al quale va riconosciuta una responsabilità altrettanto originaria, ma non esclusiva, nella tutela della salute, non solo corporale, di tutta la popolazione – cattolici compresi –, nel rispetto della dignità trascendente della persona e della libertà religiosa di tutti.⁶

Non è, comunque, scopo di questo studio esaminare la questione sotto i profili sociologici o fenomenologici, o dal punto di vista dei diritti umani, o dei rapporti Chiesa-Stato,⁷ magari valutando, col senno di poi, ciò che è stato concretamente fatto o non fatto dai pastori e dalle autorità dello Stato dei diversi Paesi nelle varie fasi della pandemia del Covid-19.⁸ Il presente studio,

⁵ Cfr. A. LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005.

⁶ «Una società giusta può essere realizzata soltanto nel rispetto della dignità trascendente della persona umana. Essa rappresenta il fine ultimo della società, la quale è ad essa ordinata» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004 [CDSC], n. 132. La dignità della persona e la sua libertà religiosa sono espressamente riconosciute nella maggior parte delle Costituzioni degli Stati moderni, così come la libertà e la giusta autonomia della Chiesa, le cui attività pubbliche, da esercitare in concerto con le autorità statali, sono di norma regolate, anche in ciò che riguarda il culto e la religione, nei concordati siglati tra la Santa Sede e i singoli Stati.

⁷ Cfr. R. SANTORO, G. FUSCO, *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

⁸ Senza pretendere di analizzare in questa sede l'esperienza della pandemia del Covid-19, in cui molti pastori si sono sentiti nel dovere di prendere la dolorosa decisione di sospendere in modo indefinito tutte le attività di culto e di religione alla presenza dei fedeli – come forse non era mai avvenuto prima, tranne in casi di persecuzione, di guerra o di straordinarie calamità naturali –, è comunque necessario tenerla presente, onde evitare che si ripetano errori di vario genere, sia per eccesso che per difetto. Nel primo caso, perché sono stati adottati provvedimenti, stabiliti dagli stessi pastori o imposti dalle autorità dello Stato, che poi si sono rivelati eccessivi, senza ammettere eventuali eccezioni in casi in cui, adottando adeguate misure di prudenza, sarebbe stato giusto farlo. Nel secondo caso, perché non sono state evitate condotte, rivelatesi poi di forte rischio per la salute fisica, con conseguenze fatali per i fedeli, per altre persone e per gli stessi pastori.

Come è noto, in molti casi tali provvedimenti, per quanto riguarda le attività pastorali, sono stati decisi indipendentemente dalle autorità ecclesiastiche. In tanti altri si è ritenuto

più semplicemente, è dedicato a considerare, sotto i profili canonici e pastorali – vale a dire, considerando i bisogni spirituali dei fedeli, i loro diritti e doveri e i correlativi diritti e doveri dei pastori, le norme ecclesiali vigenti e l’esperienza canonica e pastorale della Chiesa –, come si dovrebbe impostare in caso di pandemia l’azione dei pastori della Chiesa in favore dei fedeli e di tutti coloro che liberamente vogliono usufruirne.

A questo proposito, saranno considerati anzitutto i principi che dovrebbero guidare in questa peculiare congiuntura i pastori nell’esercizio dei loro *munera* – principalmente il *munus sanctificandi*, con qualche accenno ai *munera docendi et regendi* –; rilevando anche il ruolo delle autorità ecclesiali, uniche competenti per ordinare la cura pastorale e la liturgia. Saranno poi considerate brevemente le norme di diritto comune – e la possibilità di emanare norme di diritto speciale in caso di pandemia – sulla cura pastorale dei fedeli, specie se malati e anziani; senza dimenticare coloro che vivono ai margini della Chiesa e l’intera popolazione, nella consapevolezza che, se l’azione dei pastori è rivolta in primo luogo ai propri fedeli, la loro responsabilità riguarda la salute integrale di tutti. Anche di coloro che non prendono parte alla vita della Chiesa, i quali hanno il diritto – tutelato anche dallo Stato – a che non sia messa a rischio la loro incolumità a causa di attività proprie della cura pastorale che potrebbero favorire l’eventuale contagio tra i partecipanti, e poi la diffusione della malattia al resto della popolazione.

2. IL PRIMATO DELLA SALUS ANIMARUM, LA TUTELA DELLA SALUS CORPORUM E L’AEQUITAS CANONICA NELL’ESERCIZIO DELLA CURA PASTORALE IN CASO DI PANDEMIA

Per quanto riguarda i principi che dovrebbero ispirare l’azione dei pastori in caso di pandemia, non si può fare a meno di rievocare l’appello che chiude il *Codex iuris canonici* (CIC). Un doppio richiamo indirizzato alle autorità della

opportuno adeguarsi alle decisioni delle autorità dello Stato, che, di fronte ad una pandemia di cui non si conoscevano le modalità di diffusione e le possibili cure, hanno dovuto in qualche modo improvvisare e imporre misure inedite, fortemente restrittive delle libertà e dei diritti delle persone, seguendo il parere di esperti in materia sanitaria, che hanno consigliato di sospendere tutte le attività pubbliche o private – anche di carattere religioso – che potessero comportare il cosiddetto assembramento di persone. È anche noto che, soprattutto nelle fasi più drammatiche della pandemia, si è arrivati a chiudere i luoghi di culto, a interrompere celebrazioni liturgiche – svoltesi in modalità adeguate ad evitare qualunque rischio – e a impedire la cura spirituale dei malati e degli anziani – persino in pericolo di morte – o le esequie dei defunti, in circostanze in cui, col senno di poi, si sarebbero potute svolgere, seguendo misure simili a quelle adottate da medici e infermieri nella cura degli infetti o da coloro che hanno svolto il triste compito di seppellire i morti. Cfr., ad esempio, il dossier *Emergenza Coronavirus*, in olir.it/dossier/emergenza-coronavirus-e-liberta-di-religione; A. LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, «Consulta OnLine» 2020/1, pp. 229-241: giurcost.org/studi/licastro.pdf.

Chiesa «a serbare l'*aequitas canonica* e ad avere presente *la salus animarum*, che nella Chiesa deve essere sempre la legge suprema».⁹ Come è noto, il richiamo alla *salus animarum*, legge suprema nella Chiesa, è forse il più citato del CIC. Tutti i pastori sono, infatti, ben consapevoli che le norme ecclesiali vanno sempre osservate senza mettere in pericolo la *salus animarum*, anzi cercandola positivamente, quale scopo primario della funzione pastorale e fine ultimo della missione della Chiesa, nonché supremo principio ispiratore di tutto l'ordinamento canonico.¹⁰

Espressioni, forse paradigmatiche, di questo principio nella normativa ecclesiale sono, da una parte, due canoni di portata generale, in cui si dichiara, nel primo, il diritto dei fedeli di ricevere (abbondantemente) dai pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto la parola di Dio e i sacramenti;¹¹ e si stabilisce, nel secondo, il relativo dovere dei pastori d'anime di non negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente e di curare, con l'aiuto degli altri fedeli, che siano debitamente preparati a riceverli.¹² Dall'altra, i canoni sulle funzioni pastorali del parroco,¹³ in cui è stato tradotto nel linguaggio giuridico il fulcro della missione di salvezza della Chiesa, stabilendo come specifici «doveri del parroco» le varie fun-

⁹ «Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, *attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema*» (can. 1752 CIC). Il corsivo è mio. Anche se l'ultimo canone del CIC, in fondo al capitolo sul trasferimento dei parroci, è rivolto ai Vescovi diocesani nel trattare queste cause, l'esigenza di serbare l'*aequitas canonica* e di avere presente la *salus animarum* – «*servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum*» – è ovviamente estensibile a tutte le autorità ecclesiali e ad ogni genere di cause.

¹⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *Salus animarum*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona, Aranzadi, 2012, pp. 134-139; J. HERRANZ, *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico*, «*Ius Ecclesiae*» 12 (2000), pp. 291-306; P. MONETA, *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, in *ibid.*, pp. 307-326; M. C. J. ERRÁZURIZ, *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, in *ibid.*, pp. 327-341; J. I. ARRIETA, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in *ibid.*, pp. 343-374.

¹¹ «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti» (can. 213 CIC); trascrizione quasi letterale di una dichiarazione del Concilio Vaticano II: «I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere *abbondantemente* dai sacri Pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti» (*Lumen gentium*, n. 37). Il corsivo è mio.

¹² «§ 1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli. § 2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità» (can. 843 CIC). Cfr., a proposito di entrambi i canoni appena citati, T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2018², pp. 130-136.

¹³ Cfr. cann. 519; 528-530 CIC.

zioni che integrano la cura pastorale dei fedeli e di tutte le persone presenti in parrocchia.¹⁴

Sono norme che acquistano un particolare rilievo in caso di pandemia, situazione nella quale vanno applicate con la necessaria prudenza, ma che non è proponibile considerare sospese, in attesa che l'emergenza sanitaria finisca. Conforme alla tradizione pastorale della Chiesa, anche in caso di malattie infettive i pastori d'anime sono chiamati a svolgere la propria missione in favore di tutti,¹⁵ nella consapevolezza del primato della *salus omnium animarum*, ma anche della necessità di tutelare la *salus omnium corporum*. Entrambe – *salus animae et salus corporis* – fanno parte della salute integrale della persona e vanno perseguite dai pastori simultaneamente, in caso di pandemia, in sinergia con le autorità dello Stato, soprattutto per quanto riguarda le misure di protezione e prevenzione da adottare nell'esercizio della loro missione.¹⁶ In questo senso, la *salus corporum* può essere considerata – insieme alla *salus animarum* – principio ispiratore dell'azione dei pastori in caso di pandemia, soprattutto in ciò che riguarda le attività catechetiche o le celebrazioni liturgiche, in cui la vicinanza tra ministri e fedeli potrebbe diventare occasione di contagio.

Non è, invece, tanto citato come il richiamo alla *salus animarum*, ma non deve affatto essere dimenticato, specie in caso di pandemia, il richiamo dell'ultimo canone del CIC all'*aequitas canonica*, quale imprescindibile criterio d'applicazione dei principi generali del diritto¹⁷ e di tutte le norme ecclesiali. È sempre necessario, infatti, tener conto delle circostanze del caso concreto e ponderare con equilibrio e proporzionalità tutti i beni in gioco: anzitutto la *salus animarum*,¹⁸ ma anche, in caso di pandemia, la *salus corporum* delle persone direttamente coinvolte e di tutta la popolazione.

¹⁴ Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Comentario cann. 519, 528-530*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/2, a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 2002³, pp. 1228-1234; 1263-1271.

¹⁵ Una missione che, in caso di pandemia, acquista una particolare urgenza nei confronti dei fedeli che si sono allontanati dalla pratica religiosa e vivono ai margini della comunità cristiana e di coloro che non professano la vera fede. Cfr. FRANCESCO, *Esort. ap. Evangelii gaudium*, sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, nn. 19-24, «AAS» 105 (2013), pp. 1019-1137.

¹⁶ Sarebbe, infatti, fuorviante contrapporre *salus animae* e *salus corporis*, come se fossero beni impossibili da tutelare simultaneamente. Ugualmente fuorviante sarebbe affermare che alla Chiesa compete solo la prima e allo Stato solo la seconda. Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ambito, devono concorrere armonicamente alla salute e allo sviluppo integrale della persona.

¹⁷ Cfr. can. 19 CIC.

¹⁸ Circa l'intima connessione tra l'*aequitas canonica* e la *salus animarum* nell'ordinamento canonico, cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Equità canonica*, in *Enciclopedia Giuridica (Treccani)*, XII, Roma, 1989, pp. 1-5; J. HERRANZ, *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico*, cit., p. 294; H. PREE, *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto; possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 375-418, specialmente pp. 382-391.

Come accade in tutte le legislazioni umane, anche nella legislazione della Chiesa, esistono norme, la cui applicazione *tout court* in determinati casi e circostanze sarebbe semplicemente inadeguata, oppure dura, insensibile, in definitiva ingiusta e persino iniqua. Consapevole di ciò, il legislatore canonico ha inserito nel CIC espliciti richiami ad agire con equità in determinati casi,¹⁹ ed ha altresì stabilito delle vere “norme equitative”, in cui si prevedono delle eccezioni o delle alternative ad alcune norme, soprattutto quando si danno situazioni di bisogno, come sono – secondo la classica terminologia canonica – i casi di (grave) “incomodo”,²⁰ di (grave) “necessità”²¹ e di (imminente) “pericolo di morte”.²²

Sono tutte disposizioni di diritto comune in cui si rivela il fondamentale principio morale e giuridico, ispirato all'*aequitas canonica: lex positiva non obligat cum gravi incommodo*, la cui portata generale è pacificamente ammessa da tutti i moralisti e canonisti, anche se non è stato espressamente codificato.²³ Un principio di particolare operatività in caso di pandemia, in cui concorrono tutte le situazioni di bisogno accennate, essendo in pericolo con speciale urgenza e drammaticità la *salus omnium animarum et corporum* – la salute integrale dell'intera popolazione –, a cominciare dai malati e dagli anziani, dal personale sanitario, dagli stessi pastori e da tutti coloro che svolgono un servizio pubblico. Ed è per ciò necessario ponderare tutti i beni in gioco, per agire con la giusta proporzionalità, in attenzione alle concrete circostanze di ogni caso.²⁴

¹⁹ Cfr. cann. 221 § 2; 271 § 3; 686 § 3; 702 § 2; 1148 § 3 CIC.

²⁰ Un chiaro esempio di “norma equitativa” è contenuto nel can. 1747 CIC, richiamato dal can. 1752, prima citato. Sebbene nel § 1 si prescriva in modo perentorio: «Il parroco rimosso [e quindi anche il parroco trasferito] deve (...) quanto prima lasciare libera la casa parrocchiale (...)», nel § 2 si chiede al Vescovo chiamato ad esigere tale adempimento: «Se poi si tratta di un infermo, che dalla casa parrocchiale non può trasferirsi altrove senza incomodo (*sine incommodo*), il Vescovo gliene consenta l'uso anche esclusivo, finché perdura tale necessità (*necessitate durante*)». Cfr. anche cann. 1065 § 1; 1116 § 1; 1323,4°; 1324 § 1,5° CIC.

²¹ Cfr. cann. 122,1°; 230 § 3; 231 § 2; 271 § 1; 490 § 2; 844 §§ 2 e 4; 847 § 1; 850; 853; 857 § 1; 860; 861 § 2; 862; 884 § 1; 905 § 2; 911 § 2; 925; 932 § 1; 935; 961 § 1,2°; 986 § 2; 999,2°; 1000 § 1; 1003 § 3; 1071 § 1; 1119; 1263; 1315 § 3; 1323,4°; 1324 § 1,5°; 1345; 1421 § 2 CIC. Buona parte di questi casi riguardano la celebrazione dei sacramenti e la cura pastorale dei fedeli.

²² Cfr. cann. 530, 2°; 566 § 1; 844 § 4; 865 § 2; 867 § 2; 868 § 2; 883,3°; 889 § 2; 891; 913 § 2; 921; 961 § 1,1°; 976; 977; 986 § 2; 1068; 1079; 1116 § 1,1°; 1335; 1352 CIC. Tutti i casi riguardano la celebrazione dei sacramenti.

²³ Tale principio è comunque implicito in non pochi dei canoni appena citati. Cfr., ad esempio, cann. 1065 § 1; 1116 § 1; 1323,4°; 1324 § 1,5°.

²⁴ Di particolare interesse in proposito è l'ordinanza del 10 aprile 2020 del *Bundesverfassungsgericht* della Germania, che ha sospeso il generale divieto di riunione nelle chiese, stabilito dal governo del *Land Hessen*, allegando che un tale divieto viola gravemente la libertà religiosa e che il suo carattere generale non sarebbe giustificato. Secondo l'Alto Tribunale di Karlsruhe, bisognerebbe agire con maggiore ponderazione e proporzionalità – tutelando la salute senza violare la libertà religiosa – e tenendo conto del grado di diffusione della pande-

Senza dimenticare i principi fondamentali della dottrina sociale cattolica, che dovrebbero guidare le autorità pubbliche e i responsabili della società nel loro agire,²⁵ sembrano questi – la *salus animarum*, la *salus corporum* e l'*aequitas canonica* – i principi che dovrebbero guidare in caso di pandemia i pastori nell'adempimento della loro missione. Un compito – come si è detto – che devono svolgere in armonia e concerto con le autorità dello Stato, senza dimenticare però le proprie responsabilità, né rinunciare alla legittima autonomia della Chiesa nel regolare le proprie attività, soprattutto quelle, per le quali le autorità ecclesiali hanno una competenza esclusiva.

3. LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE AUTORITÀ ECCLESIALI PER REGOLARE LA CURA PASTORALE E LA LITURGIA

In effetti, tenendo presente l'esperienza della pandemia del Covid-19, sembra opportuno ricordare a tutti – a pastori e fedeli, a cristiani e non cristiani, nonché alle autorità statali e ai loro consulenti sanitari – che regolare la cura pastorale e, più concretamente, la liturgia compete *unicamente* alle autorità della Chiesa, vale a dire alla Sede Apostolica, per la Chiesa universale, e al Vescovo diocesano, a norma del diritto, per la Chiesa particolare a lui affidata, come ha dichiarato con lampante chiarezza il Concilio Vaticano II ed è stabilito dalla vigente legge canonica.²⁶ Anche, ovviamente, in caso di

mia nei vari luoghi. Cfr. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 10. April 2020, 1 BvQ 28/20, Rn. 1-16, in bverfg.de/e/qk20200410_1bvq002820.html.

²⁵ Nella sua prima catechesi sulla pandemia, Papa Francesco ha osservato «Nel corso dei secoli, e alla luce del Vangelo, la Chiesa ha sviluppato alcuni principi sociali che sono fondamentali (cfr. CDSC, nn. 160-208), principi che possono aiutarci ad andare avanti, per preparare il futuro di cui abbiamo bisogno. Cito i principali, tra loro strettamente connessi: il principio della dignità della persona, il principio del bene comune, il principio dell'opzione preferenziale per i poveri, il principio della destinazione universale dei beni, il principio della solidarietà, della sussidiarietà, il principio della cura per la nostra casa comune. Questi principi aiutano i dirigenti, i responsabili della società a portare avanti la crescita e anche, come in questo caso di pandemia, la guarigione del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono, in modi diversi, le virtù della fede, della speranza e dell'amore» (*Udienza generale*, 5 agosto 2020, cit.).

²⁶ «Regolare la sacra liturgia compete *unicamente* all'autorità della Chiesa, la quale risiede nella Sede apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo. (...) Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica» (*Sacrosanctum Concilium*, n. 22,1 e 3). Dichiarazioni formulate dalla vigente legge canonica nei seguenti termini: «Regolare la sacra liturgia dipende *unicamente* dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano. (...) Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti» (can. 838 §§ 1 e 4 CIC); «Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa» (can. 846 CIC). Il corsivo è mio. Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 82-87.

pandemia,²⁷ in cui sono di applicazione, in primo luogo, le norme del diritto comune per i casi di bisogno in materia pastorale e liturgica e, in secondo luogo, le eventuali norme speciali che l'autorità ecclesiale, universale o locale, ritenga opportuno emanare per il caso di pandemia, in conformità con le legittime disposizioni date dalle autorità statali per situazioni analoghe.²⁸ Senza dimenticare poi, in caso di pandemia, il generale richiamo all'*aequitas canonica*, nonché i numerosi esempi di «norme equitative» che l'attuale normativa ecclesiale offre, soprattutto in materia sacramentale, in caso di (grave) incomodo, di (grave) necessità o di (imminente) pericolo di morte, nelle quali la decisione sul da farsi nel caso concreto è affidata al giudizio dell'autorità locale o dello stesso ministro dei sacramenti. Sono tutte disposizioni *de lege lata*, che già permettono una notevole flessibilità nell'azione dei pastori, nel discernere in caso di pandemia come tutelare, con ponderazione e proporzionalità, sia la *salus animarum* che la *salus corporum*.

De lege ferenda, non è da escludere che la Sede Apostolica ritenga conveniente emanare norme speciali in caso di pandemia,²⁹ allo scopo di favorire

²⁷ Come ha ricordato la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (CCDDS) in occasione della pandemia del Covid-19: «Le norme liturgiche non sono materia sulla quale possono legiferare le autorità civili, ma soltanto le competenti autorità ecclesiastiche (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22)» (*Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica sulla celebrazione della liturgia durante e dopo la pandemia del Covid-19*, 15 agosto 2020, «L'Osservatore Romano», 13 settembre 2020, p. 7).

²⁸ In nessun caso si dovrebbe permettere – come è purtroppo avvenuto in alcuni Paesi durante la pandemia del Covid-19 – che siano le autorità statali a stabilire se o come si possono svolgere le celebrazioni liturgiche. Certamente lo Stato può chiedere e perfino reclamare alla Chiesa di adottare nella liturgia misure di protezione e prevenzione simili a quelle stabilite dallo Stato per situazioni analoghe, ma solo le autorità ecclesiali competenti – secondo il diritto vigente, *unicamente* la Sede Apostolica e il Vescovo diocesano – sono legittimate a stabilirle. Nessun altro può farlo, senza ledere la legittima libertà e la giusta autonomia della Chiesa, se non abusando – anche con le migliori intenzioni – del proprio potere e andando oltre le proprie legittime competenze. Come ha osservato la CCDDS, di fronte a palesi abusi subiti in diverse nazioni: «Si confida nell'azione prudente ma ferma dei Vescovi perché la partecipazione dei fedeli alla celebrazione dell'Eucaristia non sia derubricata dalle autorità pubbliche a un "assembramento", e non sia considerata come equiparabile o persino subordinabile a forme di aggregazione ricreative» (*ibid.*).

²⁹ Ad esempio, mediante un apposito «Direttorio per la cura pastorale in caso di pandemia» e, dunque, non solo con esortazioni e suggerimenti, o con decisioni puntuali, sempre e comunque opportune, come si è fatto nel 2020 e nel 2021, per concedere speciali indulgenze ai fedeli malati, ai loro familiari e a coloro che se ne prendono cura (cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA [PA], *Decreto*, 19 marzo 2020, «L'Osservatore Romano», 20-21 marzo 2020, pp. 1 e 7), per offrire orientamenti sul sacramento della Riconciliazione (cfr. *Id.*, *Nota circa il sacramento della Riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, 19 marzo 2020, in *ibid.*, p. 7), per regolare le celebrazioni della Settimana Santa (cfr. CCDDS, *Decreto. In tempo di Covid-19*, 25 marzo 2020, Prot. N. 154/20 in cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generalis/decreti-generalis/2020/decreto-triduo-pasquale-2020-ii.html; *Nota ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali circa le celebrazioni della Settimana Santa 2021*, 17 febbraio 2021, Prot.

una certa uniformità di criterio per la Chiesa universale, consentendo al contempo che le autorità ecclesiali e i singoli pastori delle varie nazioni possano far fronte alle loro responsabilità con l'opportuna flessibilità.³⁰ In queste norme, ad esempio, si potrebbero determinare alcune competenze in materia liturgica da concedere alle Conferenze Episcopali in caso di pandemia,³¹ così come si potrebbero concedere facoltà speciali di valutazione e di decisione nel caso concreto, non solo all'Ordinario del luogo – come è già previsto dal diritto comune in alcuni casi urgenti –, ma anche a qualsiasi Ordinario, al parroco o al ministro dei sacramenti, quando non risulti agevole o opportuno consultare l'Ordinario del luogo, a causa di eventuali restrizioni stabilite dalle autorità statali o da altri soggetti, che non tengano nel debito conto la necessità di tutelare la *salus animarum*.³²

In modo analogo, appare opportuno che ogni Vescovo diocesano, esercitando la sua competenza, nel rispetto del diritto comune e dell'eventuale diritto speciale emanato dalla Sede Apostolica o, nell'ipotesi, dalla Conferenza Episcopale – ma senza eludere le proprie responsabilità –, dia indicazioni normative ai parroci, ai sacerdoti e agli altri operatori pastorali, affinché, tenendo conto dello sviluppo della pandemia nella propria diocesi, agiscano concordemente e con una certa unità di criterio, onde evitare disparità di trattamento nei casi simili o tipizzati, e con la giusta flessibilità e creatività nei casi eccezionali o atipici.

N. 96/21, in cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-settimana-santa-2021.html) o l'imposizione delle ceneri (cfr. Id., *Nota sul Mercoledì delle ceneri*, 12 gennaio 2021, Prot. N. 17/21 in cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-mercoledi-delle-ceneri/italiano.html).

³⁰ Si pensi, ad esempio, al diverso modo in cui dovrebbero comportarsi le autorità ecclesiali e i singoli pastori nei Paesi dove si riconosce, *de iure* o almeno *de facto*, la legittima autonomia della Chiesa, o in quelli in cui tale autonomia, *de iure* o *de facto*, non viene rispettata.

³¹ Come affermò il Concilio: «In base ai poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite» (*Sacrosanctum Concilium*, n. 22,2). Tuttavia, secondo la normativa vigente, in materia liturgica, oltre alla preparazione, approvazione e pubblicazione dei libri liturgici nelle lingue correnti (cfr. can. 838 § 3 CIC), alle Conferenze Episcopali spettano solo alcuni aspetti concreti di scarsa rilevanza in caso di pandemia, tranne – eventualmente – i criteri concordati per l'assoluzione collettiva in caso di grave necessità, dei quali il Vescovo diocesano dovrà tener conto (cfr. cann. 961 § 2; 455 §§ 1-2 CIC; PA, *Nota circa il sacramento della Riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, cit.).

³² Si pensi, ad esempio, al caso estremo in cui le autorità statali decidessero la chiusura delle chiese e un divieto assoluto di movimento, anche ai ministri di culto, mentre si permettono altre attività ritenute essenziali dalle stesse autorità, oppure – come è purtroppo avvenuto – i responsabili di una casa di cura per malati o anziani, statale o non, vietassero l'accesso al sacerdote per offrire aiuto spirituale a coloro che lo chiedono, mentre si consente – come non potrebbe essere altrimenti – alle persone incaricate della loro cura materiale, adottando ovviamente le misure di protezione e prevenzione opportune.

In questo modo, si potrebbero determinare con chiarezza le responsabilità e le competenze di ciascuno – dal Vescovo diocesano all'ultimo operatore pastorale –, dando, allo stesso tempo, spazio all'*aequitas canonica*, per applicare con la giusta flessibilità le norme comuni e le eventuali norme speciali – nonché le legittime disposizioni delle autorità statali –, tenendo conto delle circostanze di ogni caso concreto, per promuovere nel miglior modo possibile la *salus animarum*, senza mettere in pericolo la *salus corporum*.

4. L'ESERCIZIO DELLA CURA PASTORALE IN CASO DI PANDEMIA TRA NORME COMUNI ED EVENTUALI NORME SPECIALI

Come si è detto, lo scopo di questo studio non è esaminare le concrete modalità adottate dai pastori nell'esercizio della loro missione durante la pandemia del Covid-19 né tanto meno suggerirne altre. L'intento, piuttosto, è quello di offrire alcuni spunti di riflessione, alla luce della tradizione pastorale della Chiesa, della normativa canonica in vigore e delle esperienze positive e negative maturate durante la pandemia del Covid-19, che possano essere di eventuale ispirazione per i singoli pastori d'anime nell'esercizio della cura pastorale dei fedeli, malati e sani; anche di coloro che vivono ai margini o al di fuori della comunità cristiana e hanno, perciò, particolare bisogno di ricevere i beni spirituali della Chiesa. Forse alcune delle riflessioni esposte potrebbero anche ispirare le autorità ecclesiali nella loro difficile missione di guidare i fedeli e i pastori d'anime, con orientamenti pratici e, se lo ritengono opportuno, con norme speciali per il caso di pandemia.

In ogni caso, prima di pensare ad eventuali norme speciali, conviene riflettere su come aiutare pastori e fedeli, nelle peculiari circostanze di una pandemia, a compiere la missione ricevuta da Cristo di proporre a tutti il messaggio di salvezza,³³ attuando – ognuno secondo il proprio ruolo – quanto dichiarano o stabiliscono le norme del diritto comune sulla cura pastorale di coloro che si trovano in situazioni di bisogno spirituale o materiale.

Innanzitutto, ci si dovrebbe adoperare per garantire, per quanto possibile, a tutti i fedeli – *in primis*, ai malati e agli anziani, specie se in pericolo di

³³ Non va, infatti, trascurato, nel corso di una pandemia, quanto il Concilio Vaticano II, nell'*incipit* dei suoi principali documenti, ha voluto ricordare sulla missione della Chiesa – pastori e fedeli – nel mondo contemporaneo: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia» (*Gaudium et spes*, n. 1). Cfr. anche *Lumen gentium*, n. 1.

morte, poi ai sani – gli aiuti derivanti dalla parola di Dio e dai sacramenti.³⁴ Un compito certamente impegnativo, che ricade su tutta la comunità ecclesiale e sui pastori d'anime, e in modo del tutto speciale sul parroco, pastore proprio della comunità parrocchiale affidatagli, con la collaborazione di altri ministri sacri e l'apporto di altri fedeli,³⁵ sotto la guida e l'autorità del Vescovo diocesano.³⁶ In effetti, sebbene tutti i fedeli, ciascuno secondo il proprio ruolo, siano responsabili in caso di pandemia della salute spirituale e materiale di tutti, è anche chiaro che i principali responsabili della cura pastorale sono il Vescovo diocesano, nella propria Chiesa particolare, e il parroco, nella propria parrocchia.

Secondo il diritto comune, al Vescovo diocesano compete la promozione e la tutela della *salus animarum* di tutte le persone presenti in diocesi,³⁷ sia vigilando sulla retta ed equa applicazione della normativa universale,³⁸ o emanando norme particolari, sia anche in modo operativo, esortando e agendo in prima persona, consapevole del suo dovere di impegnarsi a «promuovere con ogni mezzo la santità dei fedeli», adoperandosi «di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti».³⁹ Ovviamente, in caso di pandemia, coadiuvato dal Vicario

³⁴ Cfr. can. 213 CIC (vedi *supra* nota 11).

³⁵ Ad esempio, nella preparazione ai sacramenti, secondo il can. 843 § 2 (vedi *supra* nota 12).

³⁶ Cfr. can. 519 CIC. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Circa la portata della qualifica del parroco quale pastore proprio della comunità parrocchiale*, «Ius Ecclesiae» 8 (1996), pp. 217-230; ID., *L'apporto dei fedeli laici all'esercizio della cura pastorale della comunità parrocchiale*, in *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*, a cura di J. I. Arrieta, G. P. Milano, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 1131-1156.

³⁷ «Nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione, sia di coloro che abitano nel territorio sia di coloro che vi si trovano temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa» (can. 383 § 1 CIC).

³⁸ Esercitando anche la sua potestà di dispensare i fedeli dalle norme disciplinari, universali o particolari, escluse le leggi processuali o penali e quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità, «ogniqualevolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale» (can. 87 § 1 CIC). Vale a dire, in caso di pandemia, quando giudichi, con *aequitas canonica*, che ciò giovi alla *salus animarum (et corporum)*.

³⁹ «Il Vescovo diocesano, consapevole di essere tenuto ad offrire un esempio di santità nella carità, nell'umiltà e nella semplicità di vita, si impegni a promuovere con ogni mezzo la santità dei fedeli, secondo la vocazione propria di ciascuno, ed essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero pasquale» (can. 387). Il corsivo è mio. Un compito ancora più urgente e impegnativo in caso di pandemia, soprattutto verso coloro – fedeli o no – che sono in situazioni di periferia esistenziale e morale e sono in pericolo di morte. Cfr. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 555-578.

generale, dagli eventuali Vicari episcopali, dal Consiglio presbiterale e dal Consiglio pastorale,⁴⁰ dovrà essere particolarmente attento alla *salus corporum*, senza dimenticare tuttavia il primato della *salus animarum*, guidando e sostenendo nel loro impegno i propri sacerdoti, primi suoi collaboratori nella missione pastorale, a cominciare dai parroci e dai cappellani delle case di cura per malati e anziani.⁴¹

Nella sua missione di guida, al Vescovo diocesano spetta dare indicazioni operative e pratiche, non solo su come devono comportarsi i pastori e i fedeli nelle attività proprie della cura pastorale e nella liturgia per evitare il contagio,⁴² ma anche su come vivere cristianamente la situazione di pandemia, ricordando il dovere di tutta la comunità cristiana di andare incontro alle necessità spirituali e materiali di tutti: *in primis*, dei malati, degli anziani, con una attenzione particolare a coloro che si trovano in situazione di periferia esistenziale o morale.

In comunione con la Sede Apostolica e in sintonia con gli altri membri della Conferenza Episcopale – anche per quanto riguarda i rapporti con le auto-

⁴⁰ Cfr. cann. 475-476; 495 § 1; 511 CIC. In caso di pandemia è sicuramente opportuno che siano chiamati a partecipare al Consiglio pastorale fedeli laici esperti in campo sanitario, ma non solo, come prevede la normativa canonica: «I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto» (can. 228 § 2 CIC). Come l'esperienza della pandemia del Covid-19 ha evidenziato, oltre al parere di medici e di esperti in epidemie, appare conveniente contare sul parere di esperti in diritto statale – per meglio tutelare, insieme al diritto alla salute, anche gli altri diritti, civili e religiosi – e in comunicazione – per informare adeguatamente i fedeli, le autorità statali e l'intera società delle misure prese in ambito ecclesiale per contrastare la pandemia, oppure, se fosse necessario, per denunciare pubblicamente eventuali abusi –.

⁴¹ Come suggerisce la PA, il Vescovo diocesano dovrebbe valutare «la necessità e l'opportunità di costituire, laddove necessario, in accordo con le autorità sanitarie, gruppi di “cappellani ospedalieri straordinari”, anche su base volontaria e nel rispetto delle norme di tutela dal contagio, per garantire la necessaria assistenza spirituale ai malati e ai morenti» (*Nota circa il sacramento della Riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, cit.). Oltre al sostegno spirituale e materiale dei propri sacerdoti, può rendersi necessario un sostegno specifico in campo giuridico. Si pensi, ad esempio, alla necessità di difendere i sacerdoti – e i propri fedeli – da eventuali attuazioni illegittime da parte di qualche autorità statale, o di singoli agenti di polizia, o di soggetti privati, che pretendano di limitare in modo sproporzionato o discriminatorio il legittimo esercizio, con tutte le cautele sanitarie necessarie, del ministero ecclesiale e della libertà religiosa.

⁴² *Mutatis mutandis*, si possono applicare a tutte le celebrazioni sacramentali le indicazioni della PA circa il sacramento della Riconciliazione: «Nella presente emergenza pandemica, spetta pertanto al Vescovo diocesano indicare a sacerdoti e penitenti le prudenti attenzioni da adottare nella celebrazione individuale della riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione in luogo areato esterno al confessionale, l'adozione di una distanza conveniente, il ricorso a mascherine protettive, ferma restando l'assoluta attenzione alla salvaguardia del sigillo sacramentale ed alla necessaria discrezione» (*ibid.*).

rità statali a livello nazionale⁴³ –, ma senza eludere le proprie responsabilità, il Vescovo diocesano dovrebbe adoperarsi, quanto prima, per istaurare efficaci canali di collaborazione con le autorità sanitarie locali. In dialogo con esse e aiutato dai propri collaboratori, dovrebbe improntare un protocollo di attuazione per l'esercizio della cura pastorale e la retta celebrazione dei sacramenti, in cui, avendo presenti la *salus animarum*, la *salus corporum* e l'*aequitas canonica*, e tenendo conto del grado di sviluppo della pandemia nella propria diocesi, siano tutelati i diritti dei fedeli e dei pastori, affinché possano esercitare la loro missione in favore di tutti.

Da parte sua, il parroco dovrebbe cercare di adempiere – per quanto possibile, in attenzione alla propria situazione e quella dei suoi collaboratori e alle concrete circostanze della propria parrocchia – le funzioni pastorali affidategli dalla normativa canonica⁴⁴ e le indicazioni ricevute dal proprio Vescovo.⁴⁵ Anche se i parroci, i cappellani e, in genere, i pastori d'anime sono per lo più abituati a esercitare la *cura animarum* in situazioni di emergenza,⁴⁶

⁴³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. in forma di Motu proprio *Apostolos suos* sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi, 21 maggio 1998, n. 15, «AAS» 90 (1998), pp. 641-658.

⁴⁴ Cfr. cann. 528-529 CIC. Tra le disposizioni canoniche sulla cura pastorale del parroco, acquistano un indubbio rilievo in caso di pandemia le seguenti: «Per poter adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, il parroco *cerchi di conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli nel Signore; (...) assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà*» (can. 529 § 1 CIC). «Il parroco (...) si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede» (can. 528 § 1 CIC). Il corsivo è mio.

⁴⁵ Il quale potrebbe confermare le indicazioni del diritto comune sulle funzioni specialmente affidate al parroco (cfr. can. 530 CIC), oppure affidare temporaneamente alcune di esse a tutti i sacerdoti presenti in diocesi. Il Vescovo diocesano potrebbe, ad esempio, finché dura la pandemia, affidare a tutti i sacerdoti – e ai diaconi, nelle celebrazioni in cui anche loro sono ministri –, informando poi il parroco, le seguenti funzioni: amministrare il battesimo (cfr. can. 862 CIC); amministrare la confermazione a coloro che sono in pericolo di morte (cfr. can. 883,3° CIC); amministrare l'unzione degli infermi e il Viatico (cfr. can. 1003 CIC) e impartire la benedizione apostolica; assistere al matrimonio e benedire le nozze in caso di pericolo di morte (cfr. cann. 1068; 1071 § 1; 1079 CIC); e celebrare i funerali.

⁴⁶ I pastori d'anime conoscono molto bene le indicazioni relative alla cura pastorale in caso di (grave) incomodo, di (grave) necessità o di (imminente) pericolo di morte (vedi *supra*, note 20, 21 e 22); ma sarebbe molto opportuno farle conoscere anche ai fedeli, soprattutto a coloro che non partecipano abitualmente alla vita della Chiesa. Particolarmente toccanti sono le testimonianze dei sacerdoti impegnati negli ospedali, durante le fasi più acute della pandemia causata dal Covid-19, sull'azione della grazia nelle anime delle persone – credenti o non – contagiate dal virus. Cfr., ad esempio, I. CARVAJOSA, *Testimone privilegiato. Diario di un sacerdote in un ospedale Covid*, Castel Bolognese, Itaca, 2020.

la peculiarità di una pandemia rende necessario che si diano non solo indicazioni ai fedeli sulle modalità da adottare nell'esercizio della cura pastorale per tutelare la *salus corporum*, ma che venga opportunamente sottolineato il primato della *salus animarum* e la conseguente necessità di vivere il tempo di pandemia con spirito di fede, di speranza e di carità, esercitandosi nelle virtù cristiane e curando la propria vita spirituale con un maggiore impegno nella preghiera, nelle opere di carità e nel desiderio di ricevere la grazia dei sacramenti quando sarà possibile la loro celebrazione o, quando non sarà possibile, mediante il *votum sacramenti*.⁴⁷

Per quanto riguarda la celebrazione dei sacramenti con malati e anziani, positivi al virus, ricoverati in ospedali o fuori di essi, dovrebbe valere come criterio generale, che se il personale incaricato delle cure materiali può avvicinarsi a loro, adottando le precauzioni necessarie per evitare di diventare canali di diffusione del virus, anche il ministro dei sacramenti dovrebbe poterlo fare, adottando le stesse precauzioni.⁴⁸ In caso di (imminente) pericolo di morte, dentro o fuori degli ospedali, non dovrebbe mai essere impedita e negata l'attenzione spirituale e la celebrazione dei sacramenti a coloro che lo chiedono,⁴⁹ a meno che, per mancanza di mezzi idonei, sia davvero im-

⁴⁷ Sarebbe un paradossale controsenso curare con dovizia di particolari l'igiene materiale nel compimento dei segni sacramentali, senza curare altrettanto le disposizioni spirituali necessarie per ricevere la grazia dei sacramenti. Sulla base dell'esperienza della pandemia del Covid-19 in molti luoghi, non sembra fuori posto, al contrario, che i pastori d'anime, nel trasmettere ai fedeli le misure igieniche sanitarie da seguire nelle celebrazioni sacramentali, siano ancora più solleciti nel ricordare l'importanza di prepararsi nel miglior modo possibile a ricevere la grazia dei sacramenti. Con parole di San Giovanni Crisostomo: «Dimmi: oseresti accostarti al sacrificio senza esserti lavato le mani? Io non penso: preferiresti piuttosto non accostarti addirittura anziché farlo con mani sudicie. Quindi, tu che nel piccolo sei così rispettoso, ti accosti avendo un'anima sudicia e osi toccare? (...) E che? Non vedi che i recipienti sono tanto puliti e splendenti? Bisogna che le nostre anime siano più pure, più sante e più splendenti di questi» (*Omelie sulla Lettera agli Efesini*, 3,4, traduzione di D. Ciarlo, Roma, Città Nuova, 2019, p. 61).

⁴⁸ Come ha rilevato la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in occasione del Covid-19: «La storia della Chiesa testimonia che, in situazioni estreme di guerra o di epidemia, i sacerdoti non sempre hanno potuto avvicinarsi ai fedeli che necessitavano di ricevere i sacramenti indefettibili, ma tutte le volte che è stato possibile lo hanno fatto con gli accorgimenti e le dotazioni che avevano a disposizione» (*Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza Covid-19*, 17 marzo 2020, in chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/03/Sacramenti_SegreteriaCEI.pdf).

⁴⁹ In una prospettiva di fede, non è possibile rimanere passivi di fronte alla palese e grave ingiustizia che suppone impedire – come è purtroppo accaduto in alcuni casi durante la pandemia del Covid-19 – di ricevere i sacramenti a chi li chiede in situazione di (imminente) pericolo di morte, essendo disponibili sacerdoti che possono adottare le stesse precauzioni di coloro che portano ai morenti cure materiali. Come ha ricordato, durante la pandemia del Covid-19, la Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF): «Il momento della morte è un passo decisivo dell'uomo nel suo incontro con Dio Salvatore. La Chiesa è chiamata ad accom-

possibile, senza mettere in pericolo la vita del ministro o di altre persone, oppure le particolari condizioni del malato o altre circostanze la rendano impraticabile.⁵⁰

Tuttavia, se si verificasse questo caso estremo, il pastore dovrebbe adoperarsi con ogni mezzo, anche tramite altre persone,⁵¹ per ricordare ai fedeli moribondi che, nell'impossibilità di ricevere l'assoluzione sacramentale, possono ottenere il perdono dei peccati, anche mortali, con un atto di contrizione perfetta, unito al *votum confessionis*.⁵²

Il principio per cui è possibile ottenere il perdono dei peccati, anche per chi è fuori pericolo, ma impossibilitato a ricevere il sacramento, dovrebbe essere ricordato ai propri fedeli dai pastori d'anime, specie in tempo di pandemia.⁵³ Ugualmente sarebbe opportuno ricordare l'efficacia, *mutatis mu-*

pagnare spiritualmente i fedeli in questa situazione, offrendo loro le "risorse sananti" della preghiera e dei sacramenti. Aiutare il cristiano a viverlo in un contesto d'accompagnamento spirituale è un atto supremo di carità. (...) "Nessun credente dovrebbe morire nella solitudine e nell'abbandono" (BENEDETTO XVI, *Discorso al Congresso della Pontificia Accademia per la Vita sul tema "Accanto al malato inguaribile e al morente: orientamenti etici e operativi"*, 25 febbraio 2008, «AAS» 100 [2008], p. 171). (...) Ogni uomo ha il diritto naturale di essere assistito in quest'ora suprema secondo le espressioni della religione che professa. Il momento sacramentale è sempre culmine di tutto l'impegno pastorale di cura che precede e fonte di tutto ciò che segue. La Chiesa chiama sacramenti "di guarigione" la Penitenza e l'Unzione degli infermi, che culminano nell'Eucaristia come "viatico" per la vita eterna. Mediante la vicinanza della Chiesa, il malato vive la vicinanza di Cristo che lo accompagna nel cammino verso la casa del Padre (cfr. Gv 14, 6) e lo aiuta a non cadere nella disperazione, sostenendolo nella speranza, soprattutto quando il cammino si fa più faticoso» (Lett. *Samaritanus bonus* sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, 14 luglio 2020, n. 10, in vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200714_samaritanus-bonus_it.html).

⁵⁰ In caso di dubbio, il ministro dei sacramenti dovrebbe attenersi – con sicura coscienza – alle indicazioni dei medici e del responsabile della realtà pastorale del luogo.

⁵¹ In questi casi eccezionali, osserva la CDF, è comunque «importante che siano formati ad un tale accompagnamento cristiano anche i medici e gli operatori sanitari, poiché vi possono essere circostanze particolari che rendono assai difficoltosa un'adeguata presenza dei sacerdoti al capezzale dei malati terminali» (*ibid.*).

⁵² Così lo ha ricordato la PA in occasione del Covid-19: «Laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l'assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dal *votum confessionis*, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cfr. CCE, n. 1452)» (*Nota circa il sacramento della Riconciliazione nell'attuale situazione di pandemia*, cit.). Ugualmente opportuno sarebbe ricordare agli adulti non battezzati che il *votum baptismi* consente di ottenere i frutti di questo sacramento se si muore senza poterlo ricevere (cfr. CCE, n. 1258).

⁵³ Come ha fatto lo stesso Papa Francesco, durante la pandemia del Covid-19, con parole semplici, piene di senso pastorale: «Tanti mi diranno oggi: "Ma, padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa (...). Come posso fare se non

tandis, del *votum Eucharistiae*, per ottenere la grazia della piena unione con Cristo, quando non è possibile ricevere la sacra Comunione.⁵⁴ Il che non esime i pastori d'anime dal rendersi disponibili per andare incontro ai bisogni dei propri fedeli – anche di quelli sani, ma che non possono uscire di casa e andare in chiesa per disposizioni delle autorità statali, per disabilità fisica o per paura del contagio –, che chiedono, ad esempio, il battesimo dei neonati – se la pandemia si protrae per un periodo prolungato –, la confessione sacramentale o la Comunione eucaristica – almeno qualche volta durante il tempo che dura la pandemia –.

Senza voler entrare in questa sede nelle concrete modalità da adottare nelle celebrazioni dei singoli sacramenti per evitare il contagio, potrebbero valere come criteri generali di attuazione nella prassi sacramentale, quelli indicati, durante la pandemia del Covid-19, dalla Segreteria Generale della CEI ai sacerdoti impegnati nel servizio pastorale al di fuori delle case di cura, nel «compiere i gesti sacramentali nelle modalità rituali che le circostanze straordinarie consentono»: a) in primo luogo, osservare «le direttive pastorali, ai sensi del diritto canonico, emanate dai singoli Ordinari diocesani»; b) in secondo luogo, attuare «la valutazione *iuxta casus*, con discernimento prudenziale delle necessità spirituali dei fedeli e della opportunità pastorale, del sussistere di uno stato di grave necessità *pro bono animae* che raccomandi l'indifferibilità dell'amministrazione del sacramento»; e, c) in terzo luogo, non omettere «le opportune consultazioni dei ministri diocesani e religiosi con il superiore responsabile della realtà pastorale del luogo».⁵⁵

5. ALCUNE QUESTIONI APERTE

È sicuramente nel dialogo tra i Vescovi e i sacerdoti incaricati della cura d'anime, e tra pastori e fedeli, con l'opportuno contributo di esperti nelle varie

trovo sacerdoti?" Tu fai quello che dice il Catechismo. È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: "Signore, ho combinato questo, questo, questo... Scusami". E chiedigli perdono con tutto il cuore, con l'Atto di dolore, e promettigli: "dopo mi confesserò, ma perdonami adesso". E subito tornerai alla grazia di Dio» (*Omelia*, 20 marzo 2020, «L'Osservatore Romano», 20-21 marzo 2020, p. 8).

⁵⁴ «Anche quando non è possibile accostarsi alla comunione sacramentale, (...) è bene (...) coltivare il desiderio della piena unione con Cristo con la pratica (...) della comunione spirituale, ricordata da Giovanni Paolo II (*Ecclesia de Eucharistia*, n. 34) e raccomandata da Santi maestri di vita spirituale (Quali, ad esempio, S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, III, q. 80, a. 1,2; S. Teresa di Gesù, *Cammino di perfezione*, cap. 35. La dottrina è stata autorevolmente confermata dal Concilio di Trento, sess. XIII, c. VIII)» (BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis* sull'Eucaristia, fonte e culmine della vita della missione della Chiesa, 22 febbraio 2007, n. 55, «AAS» 99 [2007], pp. 105-180).

⁵⁵ *Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza Covid-19*, cit.

materie (liturgia, medicina, epidemiologia, diritto, comunicazione...), che si potranno trovare le modalità più adatte alle varie circostanze per l'esercizio della cura pastorale e la celebrazione dei sacramenti in caso di pandemia. In questa sede, resta solo segnalare, a modo di conclusione, alcune tra le questioni che rimangono aperte dopo la traumatica esperienza della pandemia del Covid-19, soprattutto nelle sue prime fasi. Ad esempio:

La necessità di riaffermare a tutti i livelli e con maggiore decisione il primato della *salus animarum*, da tutelare in modo simultaneo alla *salus corporum*, con indicazioni che mettano nel dovuto risalto, assieme alla necessità di osservare le opportune misure sanitarie, l'importanza di curare nelle peculiari circostanze di una pandemia la salute spirituale propria e degli altri.

La probabile utilità di elaborare, a livello universale, una normativa speciale sulla cura pastorale in caso di pandemia – magari un direttorio –, per: a) attribuire alcune competenze specifiche in materia pastorale e liturgica alle Conferenze Episcopali; b) definire meglio le competenze e le facoltà di ciascuno, dal Vescovo diocesano all'ultimo operatore pastorale; c) favorire una certa unità di criterio a livello universale, onde evitare disparità di trattamento in casi simili, consentendo al contempo alle autorità ecclesiali e ai singoli pastori delle varie nazioni, agire con l'opportuna flessibilità – secondo l'*aequitas canonica* – nei casi concreti.

Infine, la convenienza di trovare canali appropriati per meglio tutelare i diritti dei fedeli e dei pastori, di fronte ad eventuali abusi o inadempienze, sia da parte dei responsabili, statali o privati, in ambito secolare, sia di singoli pastori o fedeli, in ambito ecclesiale. A tutti i membri della Chiesa, dalla Sede Apostolica – attraverso la Segreteria di Stato e i Nunzi Apostolici – ai Vescovi diocesani, e a tutti i pastori e fedeli – ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie capacità – spetta la difesa della legittima autonomia della Chiesa nella promozione della salute integrale di tutte le persone.

BIBLIOGRAFIA SOMMARIA

- ARRIETA J. I., *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 343-374.
- CARVAJOSA I., *Testimone privilegiato. Diario di un sacerdote in un ospedale Covid*, Castel Bolognese, Itaca, 2020.
- ERRÁZURIZ M. C. J., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 327-341.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Equità canonica*, in *Enciclopedia Giuridica (Treccani)*, XII, Roma, 1989, pp. 1-5.
- HERRANZ J., *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 291-306.
- DEL POZZO M., *Salus animarum*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona, Aranzadi, pp. 134-139.

- LICASTRO A., *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, «Consulta OnLine» 2020/1, pp. 229-241: giurcost.org/studi/licastro.pdf.
- LICASTRO A., *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005.
- MONETA P., *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 307-326.
- PREE H., *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto; possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000), pp. 375-418.
- RINCÓN-PÉREZ T., *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2018², pp. 130-136.
- SÁNCHEZ-GIL A. S., *La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 555-578.
- SÁNCHEZ-GIL A. S., *Comentario cann. 519, 528-530*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, 11/2, a cura di A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 2002³, pp. 1228-1234; 1263-1271.
- SÁNCHEZ-GIL A. S., *L'apporto dei fedeli laici all'esercizio della cura pastorale della comunità parrocchiale*, in *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*, a cura di J. I. Arrieta, G. P. Milano, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 1131-1156.
- SÁNCHEZ-GIL A. S., *Circa la portata della qualifica del parroco quale pastore proprio della comunità parrocchiale*, «Ius Ecclesiae» 8 (1996), pp. 217-230.